



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dott. XXX presidente
dott. XXX giudice
dott. XXX giudice est.

ha pronunciato il seguente

decreto

nei procedimenti camerale *ex artt. 35 bis* D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c., riuniti, iscritti ai nn.
XXX e XXX R.G. e promossi

da

XXX, nato in Nigeria il XXX, CUI XXX- elettivamente domiciliato in XXX, presso lo studio
dell'avv. XXX, che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso *ex artt. 35* D.Lvo 25/2008 per il riconoscimento della protezione
internazionale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex artt. 35* D.Lvo. 25/2008 e 737 ss. c.p.c. e con ricorso *ex artt. 32*, comma 3,
D.Lvo. 25/2008 e 702 c.p.c., entrambi depositati il XXX, notificati al Ministero dell'Interno
(presso la competente Commissione territoriale) e comunicati al Pubblico Ministero in
sede, il sig. XXX adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di
protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale il XXX e
notificato all'opponente il XXX.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di
rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal
comma 2 dell'*art. 35 bis* D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non ha ritenuto di depositare la propria nota difensiva
e la commissione Territoriale la commissione territoriale ha messo a disposizione la
documentazione utilizzata nella fase amministrativa (*art. 35 bis* commi 7 e 8).

Con provvedimento del XXX, il Presidente di Sezione, rilevata l'erronea forma di introduzione dell'impugnazione avverso il diniego di protezione umanitaria, ha disposto la conversione del rito *ex officio*.

Sul punto giova soltanto ribadire che la cognizione del giudice ordinario ex art. 35 D.Lvo. 2008 – il quale rinvia, a sua volta, alla disciplina dettata dall'art. 35 *bis* – ricomprende anche la valutazione dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria, senza che possa essere accolta le tesi dell'opponente secondo cui il citato art. 35 *bis* si riferirebbe unicamente alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

È infatti assolutamente consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la decisione negativa assunta dalla Commissione territoriale, tenuta d'ufficio a verificare l'esistenza delle condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, è ricorribile, ai sensi del successivo art. 35, davanti al giudice ordinario, il quale, in caso di diversa valutazione dei requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omissivo dalla Commissione territoriale (così, *ex plurimis*, Cass. civ., sez. VI, 9/12/2011, n. 26481; v. anche Cass. civ., sez. un., 28/2/2017, n. 5059). Si evita così un'incongrua frammentazione della necessaria unitaria valutazione di merito demandata al giudice. Tanto si spiega, in assenza di indicazioni contrarie da parte del legislatore, nell'accertata identità delle situazioni giuridiche relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla concessione di misure di "protezione sussidiaria" e dei permessi di soggiorno per motivi umanitari (Cass. civ., sez. un., 9/9/2009, n. 19393).

Il D.L. 13/2017, d'altra parte, non ha introdotto alcuna modifica sotto questo profilo tale da indurre ad una rieducazione di siffatta conclusione, pacificamente accolta dalla Suprema Corte.

Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice designato per la trattazione ha stabilito la riunione dei due procedimenti n. XXX e n. XXX; ha altresì disposto la comparizione delle parti per l'udienza del XXX, procedendo altresì all'audizione del ricorrente.

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sulla pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.Lvo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Il D.Lvo n. 251 del 2007 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/83/CE (cd "Direttiva Qualifiche"), il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). L'art. 2 del citato D.Lvo 251/2007 definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*" (lett. g dell'art 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma

dell'art. 14 del medesimo D.L.vo, *“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “requisito essenziale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la "credibilità" dei fatti da esso segnalati” (Cass. 23/8/2006 n.18353), nel procedimento caratterizzato dall'assenza di preclusioni, da un'istruttoria deformalizzata e dai maggiori poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice, chiamato a cooperare nell'accertamento dei fatti che possono condurre al riconoscimento allo straniero del diritto alla protezione internazionale (vdCass. Sez. Un., 17/11/2008, n. 27310). La Suprema Corte ha altresì precisato al riguardo che “la qualifica di rifugiato politico (...) si caratterizza per la circostanza che il richiedente non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta (per l'appartenenza ad un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) (...)” e “(...) la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza è rilevante, ai fini del riconoscimento dello "status", solo se si correla alla specifica posizione del richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (...)” (Cass. 10/5/2011 n. 10177; conf. Cass. 20/12/2007 n. 26822).

Nel caso di specie, l'opponente è un cittadino nigeriano nato a UmunobeOgbunka, in Anambra State (Nigeria), il quale, dinnanzi alla Commissione territoriale di Milano ha dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria per paura di essere ucciso dai membri del MASSOB, movimento al quale aveva aderito in seguito alle richieste del padre. In particolare ha riferito: che non aveva conosciuto la madre e che il padre, un uomo molto anziano, faceva il carpentiere ed aveva un ruolo di spicco all'interno del MASSOB; che, nel 2015, il padre gli aveva chiesto di aderire a tale movimento e che egli aveva accettato; che aveva partecipato a tre manifestazioni e che, nel corso di una di queste, svoltasi nel mercato di Aba, alcune persone erano rimaste gravemente ferite; che aveva deciso di lasciare il MASSOB, ma che uno dei capi locali gli aveva impedito di abbandonare il movimento e lo aveva minacciato di morte.

In particolare, in sede di audizione dinanzi al Giudice relatore, rendendo dichiarazioni coerenti con quanto riferito alla Commissione Territoriale, ha dichiarato: “prima di lasciare il mio paese, non lavoravo. Io avevo finito le scuole medie, a 15 anni. Volevano continuare gli studi e quindi aspettavo che mio padre mi desse i soldi per farlo. Mio padre faceva il carpentiere. Mio padre era un membro del MASSOB. Io sono cresciuto, sapendo che lui faceva parte di questo gruppo. Mio padre era una delle persone più potenti del gruppo. Non so cosa facesse. Nonostante fosse uno dei capi, non ha mai avuto problemi con la polizia, che io sappia. Nel 2015 io padre mi ha chiesto di entrare a far parte di questo gruppo. Mi ha detto che dovevo unirmi a questo gruppo perché era importante lottare per la libertà del Biafra. Io ho accettato. Ho detto che avrei provato. Allora ho iniziato a frequentare, sono andato alle riunioni insieme a mio padre. Loro parlavano delle manifestazioni, cercavano di fissare una data. Un giorno abbiamo deciso di andare a fare una manifestazione nel mercato di Aba. In quel giorno il mercato doveva essere chiuso e nessuno poteva vendere o comprare. Il movimento ha deciso che il mercato doveva

rimanere chiuso. Poi è arrivata la polizia e loro hanno cominciato a sparare. Ci sono stati molti feriti. Io sono stato colpito, ma non sono stato ferito perché la pallottola non è entrata. Non è entrata perché io avevo avuto una magia da mio padre, che impediva alle pallottole di entrare. Ho solo il segno sul braccio. Poi abbiamo portato i feriti in un ospedale molto lontano da Aba, circa 3 ore di distanza. Li abbiamo portati con il pullman. La polizia non è venuta in ospedale. La polizia, dopo aver attaccato i manifestanti, ha cercato di bloccare la manifestazione e poi è andata via”.

In merito alla valutazione di credibilità del ricorrente, si osserva quanto segue.

Premesso che in ogni caso “la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia” (Cass. civ., sez. un., 17/11/2008, n. 27310 cit.), occorre preliminarmente osservare che la valutazione di credibilità del richiedente la protezione “non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca” (così, da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all’art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, *ABC* e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, *M. M.*).

Ebbene, procedendo allo scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni, l’organo giudicante è giunto alla conclusione che il racconto dell’opponente non possa ritenersi credibile.

In primo luogo, come evidenziato dalla Commissione Territoriale, il racconto del sig. XXX è estremamente vago e generico nelle parti fondamentali della storia relative alla conoscenza del MASSOB, alle attività che il padre avrebbe svolto, all’ideologia del movimento al quale avrebbe aderito, partecipando attivamente anche alle riunioni.

In secondo luogo, osserva il Tribunale come appaia del tutto inverosimile la giustificazione addotta a ragione del suo mancato ferimento (la magia che il padre gli avrebbe fatto).

Poco plausibile inoltre che, pur avendo il padre svolto un ruolo di primo piano per anni, lui e la sua famiglia non avrebbero avuto alcun problema.

Nessun particolare, infine, è stato riferito in merito alla manifestazione di Aba, alle modalità di intervento della Polizia ed alle ragioni per le quali la polizia, senza occuparsi di rintracciare i manifestanti armati, si sarebbe allontanata senza arrestare nessuno.

Tali inconsistenze – alla luce dell’importanza che tali elementi assumono ai fini della ricostruzione della storia narrata dal ricorrente – non appaiono superabili neanche alla luce dell’applicazione del principio del beneficio del dubbio.

Per questi motivi, si impone una pronuncia di rigetto della domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato.

Quanto alla *protezione sussidiaria* è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l’esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di *condanna a morte o trattamento inumano o degradante* si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, *Elgafaji*) che nell’individuare l’ambito di protezione offerta dall’art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal

legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che : perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un *“rischio effettivo di subire un ... danno” nel caso di rientro nel paese interessato*, i termini *“condanna a morte” o “l'esecuzione”*, nonché *“la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente”* devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata). E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di *“trattamenti inumani o degradanti”* derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso, il racconto del ricorrente è stato ritenuto non credibile.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un *conflitto armato generalizzato*, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di *“conflitto armato”* quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité) secondo cui *“si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione”*.

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifica non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da *“violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo”* avendo il legislatore comunitario optato *“per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*, secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata). Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione. La situazione generale del Paese, secondo le informazioni aggiornate non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.

Dalle informazioni reperite in merito al paese di origine del ricorrente, emerge che il nord e il nord-est della Nigeria sono caratterizzate dalla presenza del gruppo BokoHaram, che continua la propria azione terroristica. Risulta infatti dall'ultimo rapporto annuale pubblicato

da Amnesty International (reperibile su www.refoworld.org) che *“prosegue il conflitto tra l’esercito militare nigeriano e il gruppo BokoHaram, che a fine anno aveva già causato la morte di migliaia di civili e altre due milioni di sfollati interni ... BokoHaram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l’umanità nel nord-est della Nigeria. A gennaio il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno”*. Informazioni aventi lo stesso contenuto sono riportate anche nelle pubblicazioni dell’UNHCR che concorda nell’affermare che gli attacchi da parte di BokoHaram sono concentrati dell’area nord e nord-orientale della Nigeria, in particolare negli stati di Adamawa, Borno e Yobe, nella capitale Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria (<http://www.refoworld.org>; resoconto annuale 2016 Human Rights Watch reperibile su www.refoworld.org; Amnesty International rapporto annuale 2015-2016). Human Rights Watch riferisce, tuttavia, che le operazioni militari contro BokoHaram si sono intensificate nel 2016, quando la maggior parte delle aree controllate da parte delle forze di sicurezza sono state riconquistate, ed è stato rilevato anche un calo delle morti civili da 3 500 nel 2015 a 550 nel 2016 (HRW, World Report 2017 - Nigeria, 12 gennaio 2017). La zona centrale della Nigeria non è direttamente interessata dagli attacchi terroristici di BokoHaram, ma da episodi che hanno visto la ricostruzione di gruppi armati indipendenti o delle comunità; in particolare la zona del c.d. Middle-Belt risulta caratterizzata da una situazione di violenza incontrollata scoppiata nel 2015 a seguito delle tensioni tra comunità etniche e religiose, che le autorità nigeriane non sono state in grado di affrontare (annual report 2016 Human Rights Watch, www.refoworld.org). Per quanto concerne il sud della Nigeria, come riportato dall’EASO nel rapporto del 2017, *“ i conflitti locali nel sud ... solitamente sono basati sulle differenze etniche o sulla concorrenza per l’utilizzo delle risorse, specialmente nel Delta del Niger”*, dove, dopo un periodo di calma iniziato nel 2009, l’emergere di un nuovo gruppo (NDA, Niger Delta Avengers) ha riportato in auge la violenza. Sempre dal rapporto EASO 2017 si legge: *“ Continui disordini nel Sud-Est collegati a gruppi separatisti Igbo, in particolare IPOB, Indigenous People of Biafra (popoli indigeni del Biafra)”*. E ancora: *“Oltre alla violenza petrolifera, esiste anche un’altra violenza armata nella regione. Ad esempio, è stato segnalato che nello Stato di Edo personalità politiche hanno fornito armi ai giovani per spingerli alla violenza politica. Queste armi non sono state raccolte dopo le elezioni e sono state utilizzate in attività criminali come sequestri, omicidi, rapine a mano armata, uccisione degli agenti di polizia e assassini politici.”* Per quanto concerne i culti, l’EASO riporta: *“Come le altre regioni, anche il Sud-Ovest sperimenta la violenza tra i cosiddetti gruppi di culto quali le confraternite Eiye, Aye, Lord, Black Axe e KK. Mentre Lagos è lo Stato più colpito nella regione per quanto riguarda la violenza armata, lo Stato di Ogun è lo Stato più sicuro di tutta la Nigeria ...Tuttavia, in un’indagine sulla violenza in Nigeria, Edo è risultato l’ottavo degli stati del delta del Niger, il che significa che numerose altre aree di questa regione si trovano in una situazione peggiore rispetto allo Stato di Edo.”*.

Non si ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno “sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale).” (Cass. ord. 6880/11).

Quando, come nel caso in esame, il mancato riconoscimento della protezione internazionale non derivi dall’esistenza di cause ostative, ma discenda dalla accertata

insussistenza di idonee cause di inclusione nelle due fattispecie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, occorre che sussistano, per il riconoscimento della protezione umanitaria, ulteriori e diversi motivi di inclusione, propri di questa specifica fattispecie che lo stesso art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n.286, al comma II, elenca in modo non tassativo ma certamente esemplificativo, e che hanno come comune caratteristica quella di essere espressione di una particolare condizione di vulnerabilità personale del richiedente, da valutare caso per caso.

Tale disposizione costituisce infatti la base normativa principale, sebbene non esclusiva, per l'individuazione degli ulteriori impegni di protezione verso i richiedenti asilo che l'Italia ha assunto, accanto a quelli ricavabili dalla sottoscrizione delle convenzioni internazionali e la cui attuazione coincide con l'adozione delle citate disposizioni del CEAS. L'art. 19 T.U.I., al secondo comma dispone che: *“non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13 comma 1 nei confronti:*

- a) *degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi;*
- b) *degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art.9;*
- c) *degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;*
- d) *delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivo alla nascita del figlio cui provvedono;*

2 bis Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché di minori, ovvero delle vittime di grandi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

L'art. 3, comma 1, della l. n.110 del 2017 ha introdotto il c.1.1, dopo il comma 1 dell'art. 19, nel quale è previsto un sostanziale ampliamento delle condizioni di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria essendo stato aggiunto il fondato motivo di essere sottoposti a tortura e, comunque essendo stato espressamente imposto di tenere conto nel giudizio da svolgere delle “violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”.

I motivi umanitari, in forza dei quali viene rilasciato il permesso di soggiorno, costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), che include non solo le condizioni di “vulnerabilità”, ma anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza dignitosa (che consenta la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale).

Infatti, nel non agevole ma doveroso tentativo di individuare i presupposti per il riconoscimento della forma di tutela - “atipica” e “minima” - della protezione umanitaria, prevista dall'ordinamento interno, occorre muovere dal recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le altre, Cass. 4/8/2016 n. 16362) secondo cui il diritto di asilo, riconosciuto dall'art. 10 Cost., risulta interamente attuato e regolato attraverso le tre forme di protezione previste dall'ordinamento vigente (rifugio, protezione sussidiaria e protezione umanitaria); se ne fa discendere che, al di fuori della “esaustiva normativa” di cui al D.lvo 251/2007 e all'art. 5 co. 6 del D.Lvo 286/1998, “non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto dell'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione” (in tal senso, Cass. 26/6/2012 n. 10686).

Tale indirizzo muove dunque dall'assunto (non da tutti condiviso) che il diritto di asilo risulti pienamente attuato attraverso il riconoscimento di una delle tre forme di protezione previste dall'ordinamento e sia soddisfatto (diversamente) da ognuna di esse, a seconda

della condizione personale dello straniero e della situazione del suo Paese di origine. Tant'è che, sin dalla fase amministrativa, la legge prevede che quando la Commissione territoriale (o la Commissione nazionale chiamata a revocare o a dichiarare cessata la protezione in precedenza concessa) non riconosce nessuna delle due forme di protezione maggiori (di derivazione sovranazionale) - costituite dallo status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria - ma ravvisa gravi motivi di carattere umanitario, che giustificano la forma di tutela minore (atipica), è tenuta a trasmettere gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 del T.U.I. (art. 32 co.3 D.Lvo 25/2008).

Volendo aderire al richiamato orientamento della Cassazione e così inteso il diritto fondamentale riconosciuto dall'art. 10 Cost., ne consegue, sul piano processuale, che la domanda con cui lo straniero invoca il diritto all'asilo non può essere sezionata e/o frammentata in base alle tre diverse forme di tutela riconoscibili nel nostro Paese, ma consiste in un'unica domanda ("lato sensu" di asilo e di protezione, come pure espressamente indicato nell'art. 2 lett. b del D.Lgs 25/2008) attraverso la quale il richiedente chiede che gli venga accordata la forma di tutela ritenuta più rispondente al suo caso concreto. Inoltre, poiché il procedimento avente ad oggetto la domanda di asilo/protezione (come sopra intesa) si articola in una prima fase amministrativa e in una successiva fase giurisdizionale (eventuale), il giudice, chiamato a decidere sul diritto alla protezione dopo il diniego da parte dell'autorità amministrativa, deve all'evidenza poter riconoscere al ricorrente le stesse forme di tutela previste dall'ordinamento e che non sono state già riconosciute all'esito della fase amministrativa. Pertanto, qualora la Commissione amministrativa non abbia ravvisato neppure i gravi motivi umanitari idonei al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 T.U.I., il Tribunale adito con il ricorso ex art. 35 può riconoscere all'esito del giudizio, oltre ad una delle due tutele maggiori di protezione internazionale, anche il diritto alla forma di protezione minore (la protezione umanitaria).

Al tempo stesso, sembra coerente e doveroso (nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata) farne altresì discendere, sul piano sostanziale, che nell'andare a perimetrare la forma di tutela atipica e residuale della protezione umanitaria non pare consentito all'interprete di introdurre requisiti soggettivi e/o oggettivi non previsti dalla legge, che finirebbero per sostanziarsi in un'inammissibile restrizione dell'ampia portata del diritto di asilo garantito dall'art. 10 Cost. In tale prospettiva, risultano dunque di dubbia legittimità le ricostruzioni della protezione umanitaria tendenti a limitarla a situazioni di "vulnerabilità" dello straniero, intese come situazioni di concreto pericolo in cui egli verrebbe a trovarsi qualora fosse costretto a far rientro nel suo Paese di origine. Non vi è dubbio che (nei casi in cui esse non consentano di ritenere integrati i presupposti per una delle due forme di tutela "maggiori") le situazioni di vulnerabilità rinvenibili in varie disposizioni normative siano idonee al riconoscimento della protezione minima/umanitaria, ma si ritiene sia che esse non possano (e non debbano) costituire un "numero chiuso", sia che il diritto di asilo possa (e debba) essere riconosciuto anche oltre ed al di fuori di una situazione soggettiva di vulnerabilità intesa come concreto pericolo. L'art. 10 comma 3 Cost. subordina, infatti, il riconoscimento allo straniero del diritto di asilo solamente all'impedimento nel suo paese dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Si ritiene, pertanto, che il requisito della "vulnerabilità" nell'individuazione delle condizioni soggettive in presenza delle quali sono ravvisabili seri motivi di carattere umanitario - sufficienti a riconoscere il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 5 co. 6 del T.U.I. - non vada inteso come limitato a concrete situazioni di "pericolo" cui sarebbe esposto un diritto fondamentale dello straniero se costretto al rimpatrio, ma che tale vulnerabilità può ravvisarsi anche (in assenza di pericolo) allorché, sulla base di un giudizio prognostico sorretto da una concreta comparazione fra le condizioni soggettive che caratterizzano la sua vita nel nostro Paese e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel

Paese di origine, si possa ragionevolmente presumere che, se costretto a far rientro nel suo Paese, lo straniero vedrebbe compromesse in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto ad un'esistenza libera e dignitosa che risulta aver raggiunto.

In tale quadro, che sembra conforme anche al recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di protezione umanitaria (sent. n. 4455 del 23/2/2018), un ruolo non sufficiente (né necessario) ma indubbiamente rilevante assume l'integrazione sociale, culturale, lavorativa, familiare ecc. raggiunta dallo straniero in Italia e che va raffrontata alla situazione (obiettiva) del suo Paese, risultante dalle fonti disponibili, nonché alle concrete condizioni sociali, culturali, economiche e familiari in cui verrebbe presumibilmente a trovarsi.

Qualora all'esito di siffatta concreta ed individuale comparazione risulti "(...) un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)" (così, espressamente, Cass. n.4455/2018), può ragionevolmente presumersi che se costretto a far rientro nel suo Paese lo straniero vedrebbe impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana e, dunque, gli va riconosciuto il diritto di asilo nella forma minima della protezione umanitaria.

Così delineata la struttura essenziale della complessa fattispecie della protezione umanitaria, occorre verificare quali fatti siano stati posti dal ricorrente a fondamento della domanda in questione.

Come si è in precedenza esposto, la vicenda personale del sig. XXX non presenta cause di inclusione nella fattispecie di protezione internazionale.

La difesa allega infatti l'esistenza di ulteriori cause di inclusione nella fattispecie in esame. In particolare ha evidenziato che: il ricorrente, giunto in Italia all'età di diciotto anni (compiuti da pochissimi giorni) ha perso entrambi i genitori; in Italia è stato assunto come operaio qualificato con contratto a tempo indeterminato (doc. 11) percependo una retribuzione mensile di circa 1.000,00 euro al mese; ha trovato un'abitazione, nella quale vive da solo, pagando un canone di affitto mensile di circa 250,00 euro; in caso di rientro in Nigeria si troverebbe, in giovane età, a trovarsi da solo, senza più alcun contatto familiare con il paese di origine.

La situazione personale del ricorrente, globalmente valutata, la sua giovanissima età, la perdita del padre (unico parente in Nigeria), l'impossibilità di contare su una rete familiare di sostegno, consentono di compiere una valutazione comparativa – indispensabile, in ragione delle argomentazioni sopra richiamate - alla luce della quale il solido inserimento nella realtà socio lavorativa (che deve essere apprezzato non solo alla luce della conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche in considerazione dell'entità della retribuzione mensile, che gli consente di realizzare in modo dignitoso la sua esistenza, e della disponibilità di una casa condotta in locazione), porta a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria. I predetti elementi, infatti, portano a presumere che se il ricorrente fosse costretto a tornare in Nigeria, egli vedrebbe compromesse in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto ad un'esistenza libera e dignitosa che risulta aver raggiunto in Italia.

Si ritiene pertanto che il beneficio della protezione umanitaria debba essere in questo caso riconosciuto.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta – la quale peraltro, non essendosi costituita, in

sostanza non ha contrastato affatto la domanda – andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.PR. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.
Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, *contrariisreieictis*, così provvede:

- Riconosce a XXX, nato in Nigeria il XXX, CUI XXX - la protezione umanitaria;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 febbraio 2018.

Il Giudice est.

Il Presidente